

Intermediarî e Compagnie Assicurative : organizzazioni e controlli.

#### Mario Giovanni di Persia

Responsabile Compliance, Antiriciclaggio e Sicurezza delle Informazioni

ACB – Associazione Categoria Broker

Milano, 31 Ottobre 2012

Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Sicurezza delle Informazioni di Gruppo


### Agenda

- La Complessità del Gruppo Cattolica : alla luce della disciplina in materia di antiriciclaggio
- Le novità poste dal Regolamento n. 41 per le Compagnie e gli intermediari
- Governance e assetti organizzativi AML nel Gruppo Cattolica
- Antiriciclaggio e MOGC adottati ex D.lgs. 231/01
- Possibili scenarî futuri

### Agenda

- La Complessità del Gruppo Cattolica : alla luce della disciplina in materia di antiriciclaggio
- Le novità poste dal Regolamento n. 41 per le Compagnie e gli intermediarî
- Governance e assetti organizzativi AML nel Gruppo Cattolica
- Antiriciclaggio e MOGC adottati ex D.lgs. 231/01
- Possibili scenarî futuri







### Regolamento ISVAP n. 41

Art. 3 - (Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere g) e n), e comma 3, lettera b) del decreto, si applicano:
- a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o terzo autorizzate all'esercizio dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
- b) agli intermediarî assicurativi...




Accanto alla Capogruppo abbiamo un numero di Compagnie domestic che operano nei rami Vita ed una Compagnia irlandese che opera in LPS ed un intermediario agente che fa raccolta Vita.

Oltre a ciò, ulteriore elemento di complessità, buona parte dei rischi risiedono :

- in processi gestiti integralmente o parzialmente dalla Capogruppo;
- in processi gestiti integralmente o parzialmente dalla Consortile di Servizi;
- in processi gestiti integralmente o parzialmente da outsourcer cui le singole Compagnie, ovvero la Capogruppo o la Consortile abbiano a loro volta esternalizzato processi o chunk di processo.







### Sembra quindi fondamentale, ai fini di :

- rilevare correttamente i rischi in materia di antiriciclaggio;
- disegnare adeguate soluzioni organizzative, anche in chiave evolutiva

ricostruire la catena del valore di Gruppo e per singola impresa, e comprendere dove si collochino i processi a supporto per arrivare ad una visione nitida d'insieme di dove si trovino i rischi e da chi e e come siano presidiati.



Questa visione "olistica" è data dalla catena del valore di Gruppo e da un modello di gestione dei rischi integrato.

Non sembra opportuno, quindi consentire la proliferazione di una pluralità di Modelli di Gestione, Organizzazione e Controllo (MOGC), di cui, ad esempio, uno dedicato ai rischi operativi, uno dedicato ai rischi di *compliance*, un altro dedicato ai rischi *ex* L.n. 262/2005, o uno dedicato al rischio "riciclaggio"...

Bensì la previsione di un modello unico, che leghi i rischi ai processi, valuti le interconnessioni tra i rischi stessi e preveda "protocolli di prevenzione e mitigazione" calibrati per ciascun rischio, secondo le specificità del rischio stesso e, soprattutto, la sua criticità.



Per concludere, in una realtà così articolata e complessa quale certamente è il Gruppo Cattolica, sembra fondamentale l'approdo ad un **modello di governance complessivo e convergente**, che parta dalla catena di valore di Gruppo e preveda un modello organizzativo, di gestione e di controllo comune.

Altrettanto importante approdare ad un patrimonio informativo unitario e condiviso tra tutte le Funzioni di Controllo.

Il rischio "riciclaggio", che ha un profilo "231", così come evidenti e importanti ricadute sul piano del rischio reputazionale, ma non solo, deve essere gestito, con presidi adeguati e suggeriti in buona parte dalla normativa primaria ed ora regolamentare all'interno del generale e più ampio sistema dei controlli interni (SCI).

### Agenda

- La Complessità del Gruppo Cattolica : alla luce della disciplina in materia di antiriciclaggio
- Le novità poste dal Regolamento n. 41 per le Compagnie e gli intermediarî
- Governance e assetti organizzativi AML nel Gruppo Cattolica
- Antiriciclaggio e MOGC adottati ex D.lgs. 231/01
- Possibili scenarî futuri



Il Regolamento ISVAP n. 41 è adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Ne costituisce la norma attuativa per il settore assicurativo.

Da una parte consolida e regolamenta aspetti già esistenti, dall'altra introduce alcune importanti novità.

Vediamo prima le novità per le Compagnie e Gruppi assicurativi, per poi passare alle novità destinate agli intermediarî.

Per quanto riguarda Compagnie e Gruppi, il Regolamento, da un punto di vista organizzativo, tralasciando gli organi sociali (Organo Ammini-strativo, Alta Direzione e Organo di Controllo...) e sull'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001, si sofferma in particolare su **tre "presidî" organizzativi**, nell'ordine :

- La Funzione Antiriciclaggio;
- il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- il Responsabile per le Segnalazioni delle Operazioni Sospette.

Oltre alla disciplina specifica di questi presidî organizzativi, il Regolamento si sofferma sulla disciplina di alcune opzioni organizzative, quali, in particolare :

- Esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio;
- rapporti della stessa con le altre funzioni aziendali;
- presidî in materia di rete distributiva diretta e non;
- Gruppo assicurativo : accentramento;
- Gruppi con operatività cross-border.



La vera novità sembra essere costituita dall'introduzione della Funzione Antiriciclaggio e del Responsabile della Funzione stessa, anche se qualche aspetto interessante si coglie anche per il Responsabile per le Segnalazioni delle Operazioni Sospette.

Le norme su "esternalizzazione" e "accentramento" ricalcano, a grandi linee, quanto già previsto dal Regolamento ISVAP n. 20 in materia di esternalizzazione delle Funzioni di Controllo, ovvero dell'accentramento delle stesse presso la Capogruppo.

Anche in queste norme "organizzative", tuttavia, pur con qualche ambiguità, si trovano elementi di novità.

Vediamo nel dettaglio alcuni aspetti.

15



### La Funzione Antiriciclaggio

Art. 10 - (Funzione antiriciclaggio)

- 1. Le imprese istituiscono una funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, proporzionata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta dall'impresa.
- 2. La funzione antiriciclaggio deve possedere requisiti di indipendenza, nonché risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere e deve avere accesso a tutte le attività ed a tutte le informazioni dell'impresa rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.
- 3. L'istituzione della funzione antiriciclaggio è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, nonché la frequenza della reportistica agli organi sociali ed alle altre funzioni interessate.



### La Funzione Antiriciclaggio

Art. 10 - (Funzione antiriciclaggio) [segue]...

- 4. Le imprese, nella loro autonomia, organizzano la funzione antiriciclaggio valutando se costituirla in forma di specifica unità organizzativa, ovvero affidare i compiti in cui la stessa si articola anche a risorse appartenenti ad altre unità organizzative, già presenti nel loro ambito, purché l'intero processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sia ricondotto ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse.
- 5. La funzione antiriciclaggio può anche essere attribuita alle unità organizzative che svolgono la funzione di *compliance* o di *risk management* ed è sottoposta a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.



### Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Art. 12 - (Responsabile della funzione antiriciclaggio)

- 1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'articolo 10 le imprese nominano un **responsabile della funzione antiriciclaggio** in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Le imprese assicurano che siano definiti nella normativa interna specifici presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza di tale responsabile.
- 2. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.



### Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Art. 12 - (Responsabile della funzione antiriciclaggio) [segue]...

- 3. Nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, la responsabilità della funzione può essere attribuita al responsabile della compliance ovvero al risk manager. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative, né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore purché privo di deleghe.
- 4. Il personale chiamato a collaborare con la funzione antiriciclaggio, anche se inserito in unità diverse riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti ai compiti ad esso attribuiti.



### Il Responsabile per le Segnalazioni Operazioni Sospette

Art. 15 - (Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette)

- 1. Il legale rappresentante dell'impresa ovvero un suo delegato, ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del decreto, esamina le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dal personale, dai collaboratori, dagli intermediari costituenti la rete distributiva diretta, nonché da quelli di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del Codice e trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.
- 2. Il soggetto eventualmente delegato dal rappresentante legale dell'impresa deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.
- 3. Il nominativo del soggetto responsabile per le operazioni sospette, individuato ai sensi del comma 1, è tempestivamente comunicato alla UIF. Il ruolo e le responsabilità dello stesso sono adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura, presso la rete distributiva diretta, nonché presso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del Codice.



### Il Responsabile per le Segnalazioni Operazioni Sospette

Art. 15 - (Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette) [segue]...

- 4. La delega di cui al comma 1 può essere attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio. Tale delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna, né a soggetti esterni all'impresa. Nell'ambito del gruppo assicurativo la delega può essere attribuita al delegato di gruppo secondo quanto disposto dall'articolo 22.
- 5. Il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali ed alle strutture coinvolte nella gestione e nel contrasto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e può acquisire informazioni utili dal responsabile della funzione antiriciclaggio. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette ha il compito di intrattenere rapporti con l'UIF e di rispondere tempestivamente ad eventuali richieste formulate dalla stessa Unità.
- 6. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità che ha dato origine alla segnalazione.



Ne consegue che, la Funzione Antiriciclaggio, istituita dal CdA:

- può :
  - essere costituita in specifica unità organizzativa;
  - essere affidata a risorse appartenenti ad altre aree organizzative, purché sia nominato un responsabile che supervisioni.

Occorre segnalare che l'operatività e l'adeguatezza di questa seconda soluzione è garantita dalla disposizione di cui all'art. 12, IV comma.

- può :
  - essere costituita in forma indipendente (funzione di controllo di 2° livello);
  - ovvero essere attribuita alle funzioni di Compliance o di Risk Management (art. 10, V comma).



### Il Responsabile, invece, anch'egli nominato dal CdA:

- deve essere sempre nominato;
- può (si sottolinea il "può"...) essere il Compliance Officer o il CRO nei casi di attribuzione della funzione a Compliance o Risk;
- non può essere posto a capo di aree operative;
- non può rispondere a responsabili di aree operative;
- può essere un Consigliere privo di deleghe, se giustificato dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative.

In entrambi i casi, con riferimento, cioè, tanto alla Funzione che al Responsabile, le soluzioni organizzative implementate verranno viste alla luce dei principî stabiliti dall'art. 4 dello stesso Regolamento ISVAP n. 41.



### Art. 4 - (Obiettivi del sistema dei controlli interni)

1. Le imprese si dotano di un'adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell'impresa, volti a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo in questione si applica, a rigore, alle sole Compagnie, ma trova eco nel successivo art. 23 per quanto riguarda gli intermediarî.

D'altra parte, il tema dell'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate alla luce delle dimensioni e/o complessità dell'operatività aziendale rientra dalla finestra della responsabilità amministrativa degli enti.



### Diverso il discorso per il Responsabile SOS...

- può essere sempre delegato dal Legale Rappresentante (e non nominato dal CdA...);
- Tale delega può essere attribuita al responsabile della Funzione AR (e quindi ipoteticamente al Compliance Officer o al CRO nei casi di attribuzione della funzione a Compliance o Risk);
- non può essere posto a capo di aree operative;
- non può rispondere a responsabili di aree operative;
- può essere delegato da tutti i Legali Rappresentanti del Gruppo un Delegato Unico di Gruppo (artt. 15 e 22);
- intrattiene, di massima, i rapporti con l'UIF.



Queste le principali novità per le Compagnie. E per gli intermediarî?

Le disposizioni rilevanti si rinvengono al Capo III del Regolamento e precisamente agli articoli 23, "Organizzazione e controlli" e 24, "Adempimenti degli intermediarî a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Vediamoli nel dettaglio.



### Art. 23 - (Organizzazione e controlli)

- 1. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del Codice operano sulla base di procedure e strumenti operativi idonei, in proporzione alla loro dimensione e complessità operativa, a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni normative primarie e secondarie, nonché, per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del medesimo Codice delle disposizioni emanate a tal fine dalle imprese per le quali operano.
- 2. Gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Codice assicurano che una parte delle **ore di aggiornamento professionale** che gli stessi sono tenuti ad effettuare ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 siano dedicate ad adeguate attività formative in materia antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- 3. Gli intermediari assicurativi di cui al comma 1 adottano, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi i soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) del Codice, ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, fermo restando che la responsabilità ultima per il rispetto delle predette disposizioni rimane in capo agli intermediari assicurativi medesimi.



# Art. 24 – (Adempimenti degli intermediari assicurativi a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

- 1. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice:
- a) richiamano negli accordi stipulati con i propri dipendenti e collaboratori le regole di comportamento ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività d'intermediazione assicurativa;
- b) assicurano che i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività d'intermediazione siano adeguatamente formati in materia di antiriciclaggio, in linea con le disposizioni normative vigenti, nonché, per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del Codice, con quelle emanate dalle imprese per le quali operano. Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.



# Art. 24 – (Adempimenti degli intermediari assicurativi a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) [segue]...

- c) adottano strumenti operativi e procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio fornendoli altresì ai propri dipendenti e collaboratori. Dette procedure operative garantiscono:
- 1) elementi di certezza sui soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio;
- 2) la trasmissione dei dati e delle informazioni, entro i termini previsti dall'articolo 36, comma 4 del decreto.

- La Complessità del Gruppo Cattolica : alla luce della disciplina in materia di antiriciclaggio
- Le novità poste dal Regolamento n. 41 per le Compagnie e gli intermediarî
- Governance e assetti organizzativi AML nel Gruppo Cattolica
- Antiriciclaggio e MOGC adottati ex D.lgs. 231/01
- Possibili scenarî futuri



Passiamo ora a vedere come Cattolica si sta organizzando per affrontare le sfide poste dal Regolamento ISVAP n.41.

Per farlo occorre qualche considerazione preliminare riguardo:

- quali compiti e responsabilità sono attribuiti alla Funzione Antiriciclaggio (oltreché, ovviamente, al Responsabile);
- in cosa consiste il rischio di riciclaggio?
- relazioni con il Sistema dei Controlli Interni e i MOGC adottai ex D.Lgs. 231/2001.



#### Regolamento ISVAP n. 41 – Funzione Antiriciclaggio

Art. 11 – (Compiti della funzione antiriciclaggio)

- 1. La funzione antiriciclaggio verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regola-mentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- 2. La funzione antiriciclaggio:
- a) identifica le norme applicabili in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- b) collabora all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne verifica nel continuo il grado di efficacia;
- c) verifica l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi di cui alla lettera b);
- d) presta consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed all'alta direzione in relazione agli aspetti di sua competenza e predispone nei confronti degli stessi adeguati flussi informativi;



- e) verifica l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'AUI;
- f) trasmette mensilmente all'UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'AUI;
- g) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali, all'alta direzione e all'organismo di vigilanza;
- h) predispone, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, un adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento del personale e dei collaboratori;
- i) concorre a diffondere la cultura in materia di antiriciclaggio anche attraverso la predisposizione di un documento, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo, che riepiloghi responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale documento, costantemente aggiornato, è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale ai collaboratori e alla rete distributiva diretta;



- j) valuta l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne volti all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; valuta altresì l'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione, nonché l'appropriata conservazione della documentazione richiesta dalla normativa;
- k) nella valutazione dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di cui alla lettera j), può effettuare controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità degli stessi e individuare eventuali aree di criticità;
- I) svolge l'attività di rafforzata verifica della clientela, nei casi in cui, per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale compito può, tuttavia, essere attribuito ad altre strutture operative, in tal caso il responsabile antiriciclaggio di cui all'articolo 12 verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto da tali strutture, sottoponendo ad attento controllo detto processo ed i relativi esiti;



- m) almeno una volta l'anno presenta agli organi aziendali una **relazione sulle iniziative intraprese**, le disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere, nonché sull'attività formativa;
- n) in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del decreto.



### Regolamento ISVAP . 20 – Funzione di Compliance

Art. 23 – (Funzione di compliance) Regolamento Isvap n. 20

...3. La funzione di compliance:

- a) identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;
- b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;
- c) valuta l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;
- d) **predispone adeguati flussi informativi** diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.



#### Sembra di poter concludere che :

- le due funzioni hanno compiti analoghi;
- la Funzione Antiriciclaggio sembra avere un'operatività più estesa, poiché :
  - può (o deve?) compiere "verifiche";
  - ha compiti di advice nei confronti degli organi aziendali;
  - collabora con le Autorità...

Ma le Funzioni di *Compliance* non si stanno già muovendo, nel silenzio del Regolamento nella stessa direzione?



Oltre alla considerazione della profonda analogia tra i compiti delle due funzioni, che tipo di rischio è il rischio legato all'antiriciclaggio?

Si ritiene che si tratti di un tipico rischio di *compliance* ossia un rischio di non conformità alle norme, così come previsto dall'art. 18 lett. *h*) regolamento ISVAP 26 Marzo 2008, n. 20.

In considerazione delle evidenti analogie tra il modus operandi delle due funzioni e dell'oggetto delle loro preoccupazioni, il Gruppo Cattolica ha optato per l'inserimento della Funzione, costituita per altro come unità organizzativa specifica nell'ambito della più ampia funzione di Compliance, opzione per altro espressamente prevista, come sopra evidenziato, dal Regolamento n. 41, art. 10, V comma.

**Fattore** Esterno

People

**Process** 

Systems

**Fattore** Esterno mediato dal **Fattore** Interno o solo Interno

compliance Rischi di

normativo Rischio

- Rischio di perdite derivanti da cambiamenti repentini della legislazione degli orientamenti giurisprudenziali e non gestibili attraverso risorse, processi e sistemi.
  - Si tratta di rischi legati alla normativa ma non imputabili all'impre

Rischi di non conformità

- Rischio di non conformità con disposizioni interne (Statuti, Codici di comportamento, Codici di Autodisciplina, Protocolli di prevenzione adottati nell'ambito di MOG 231)
- Rischio di non conformità con disposizioni esterne (mancato rispetto e/o adequamento rispetto alla normativa applicabile
- Rischio giurisprudenziale (mancato adeguamento colpevole a evoluzioni dell'orientamento giurisprudenziale)

- Rischio di inadeguatezza di contratti e documentazione che non comporta violazione delle norme.
- Rischio risarcitorio da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Il compliance risk ha due caratteristiche che lo differenziano profondamente dai rischi operativi comuni:

- a) non trasferibilità > non è trasferibile o lo è in minima parte, ad esempio, agli assicuratori
- b) "appetito zero" > tanto per la componente "regolamentare" che per quella "reputazionale". E nel caso del riciclaggio l'appetito è rigorosamente "zero".

La gestione di questo rischio, poi, richiede competenze forti in materia legale.

Per questo motivo, a nostro avviso, l'associazione della Funzione Antiriciclaggio alla Funzione di Compliance sembra creare maggiori sinergie.



E il resto del mercato?

Allo stato questa opzione organizzativa, che vede l'accostamento della nuova Funzione alla già consolidata Funzione di Compliance sembra la più diffusa, con alcune eccezioni sia nel senso della costituzione di una funzione autonoma, sia nel senso di un accostamento alla Funzione di Risk Management.

Un ulteriore profilo che può aver spinto verso questa soluzione organizzativa è il ruolo importante spesso svolto dalla Funzione di Compliance nei sistemi di *governance* adottati in materia di conformità con D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti.



#### Governance in materia di modelli organizzativi adottati ex D.Lgs. 231/2001

La governance adottata prevede che l'Organismo di Vigilanza, attraverso il suo operato, garantisca al il Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/01:

#### Adeguatezza


- Prende in considerazione i rischi cui l'azienda è effettivamente esposta collocandoli correttamente nella filiera di processo
- Individua contromisure efficaci

#### Aggiornamento

- Tiene conto dei cambiamenti esogeni : in particolare mutamenti legislativi e degli orientamenti giurisprudenziali
- Tiene conto dei cambiamenti endogeni : operativi, organizzativi e degli applicativi

#### Osservanza

- I processi "agiti" riflettono quelli formalmente mappati
- I comportamenti rispettano i principi del Codice Etico e delle policy
- I controlli sono svolti regolarmente
- Le anomalie e irregolarità sono segnalate all'OdV



verificare *ex post* adeguatezza e osservanza, e proporre aggiornamenti laddove il modello sia risultato inadeguato.


- ex ante/nel continuo vigilare su adeguatezza normativa, aggiornamento e osservanza attraverso l'osservazione di KPI's:
- ex post, in via incidentale durante la normale attività di verifica, valutare gli aspetti "231" se presenti.
- nel continuo: migliorare continuamente i processi sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza avendo cura di prendere sempre in considerazione la dimensione dei rischi, tra cui, naturalmente, i "rischi 231";
- ex ante : tenere sempre in considerazione i "rischi 231" in occasione di mutamenti organizzativi, anche "lievi".

#### Governance in materia di modelli organizzativi adottati ex D.Lgs. 231/2001

# **Compliance**

- ex ante / nel continuo vigilare su adeguatezza normativa, aggiornamento e osservanza attraverso l'osservazione di KPI's;
- ex post, in via incidentale durante la normale attività di verifica, valutare gli aspetti "231" se presenti.





- La Complessità del Gruppo Cattolica : alla luce della disciplina in materia di antiriciclaggio
- Le novità poste dal Regolamento n. 41 per le Compagnie e gli intermediarî
- Governance e assetti organizzativi AML nel Gruppo Cattolica
- Antiriciclaggio e MOGC adottati ex D.lgs. 231/01
- Possibili scenarî futuri



Alcuni brevi cenni in materia di MOGC adottati ex D.Lgs. 231/2001.

Torniamo per un attimo ai compiti della Funzione Antiriciclaggio.



Consulenza ed assistenza gli organi aziendali e all'Alta Direzione in relazione agli aspetti di sua competenza e predispone nei confronti degli stessi adeguati flussi informativi Le norme applicabili in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne

La cultura in materia di antiriciclaggio anche attraverso la predisposizione di un documento da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo, documento costantemente aggiornato

- Che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo
- L'idoneità dei modelli organizzativi adottati e propone le modifiche necessarie a presidio dei rischi di riciclaggio
- L'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'AUI
- Sotto il profilo operativo l'effettiva applicazione delle procedure e sui relativi controlli in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo
- L'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne volti all'assolvimento degli obblighi di antiriciclaggio

Presta

Compiti della Funzione

Può svolgere

rafforzata verifica sulla clientela, nei casi in cui, appaia il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Laddove essa lo ritenga

opportuno attività di

Presenta

Verifica

**Diffonde** 

**Predispone** 

Collabora

Identifica

- Flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'Alta Direzione
- In accordo con le altre funzioni aziendali un piano formativo del personale, dei collaboratori e della rete distributiva diretta

- All'individuazione degli assetti organizzativi antiriciclaggio e antiterrorismo
- Con le Autorità di cui al titolo I, capo II del decreto

- Annualmente presenta agli
  Organi aziendali una relazione
  sulle iniziative intraprese, le
  disfunzioni accertate e le
  relative azioni correttive
- Mensilmente all'UIF i dati aggregati circa la registrazione nell'AUI





# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

#### Adeguatezza


- Prende in considerazione i rischi cui l'azienda è effettivamente esposta collocandoli correttamente nella filiera di processo
- Individua contromisure efficaci

## Aggiornamento

- Tiene conto dei cambiamenti esogeni : in particolare mutamenti legislativi e degli orientamenti giurisprudenziali
- Tiene conto dei cambiamenti endogeni : operativi, organizzativi e degli applicativi

- I processi "agiti" riflettono quelli formalmente mappati
- I comportamenti rispettano i principi del Codice Etico e delle *policy*
- I controlli sono svolti regolarmente
- Le anomalie e irregolarità sono segnalate all'OdV







#### Il ruolo dell'Internal Audit

Svolge *test* secondo la pianificazione approvata dall'OdV, per verificare, tipicamente *ex post* :

- l'adeguatezza del modello, soprattutto per quanto attiene alla coerenza del disegno del processo e all'efficacia dei controlli disegnati (umani ed automatici);
- l'osservanza del modello, e cioè :
  - rispetto del processo definito;
  - comportamenti allineati a Codice Etico e policy;
  - corretta effettuazione dei controlli;
  - puntuale e tempestiva segnalazione di anomalie e irregolarità.

Adeguatezza

**Aggiornamento** 



#### Il ruolo dell'Internal Audit in ambito MOGC 231

Al termine delle verifiche Internal Audit emette regolare *audit* report che viene inviato all'OdV e discusso in questa sede.

L'audit report fornisce un giudizio complessivo sui test svolti, secondo la normale semaforica e può avere tre esiti :

- nessun rilievo riguardo il modello, né il rispetto dello stesso;
- rilievi riguardo al modello : il processo o i controlli devono essere migliorati;
- rilievi riguardo l'osservanza del modello : violazioni potenziali od effettive.



#### Il ruolo dell'Internal Audit

- Nel caso di rilievi riguardo al modello (processo o controlli) l'Internal Audit propone raccomandazioni rivolte, di consueto, all'Organizzazione e/o alla Compliance.
- Nel caso di rilievi riguardo l'osservanza del modello (violazioni potenziali od effettive) l'Internal Audit riferisce all'OdV per le iniziative più opportune.

Si può quindi riassumere che il ruolo dell'Internal Audit sia quello di **verificare** *ex post* **adeguatezza e osservanza**, e di proporre aggiornamenti laddove il modello sia risultato inadeguato.



# Il ruolo della Compliance (e Antiriciclaggio)

- valutare costantemente coerentemente con quanto previsto dai Regolamenti nn. 20 e 41 – l'adeguatezza dei presidi adottati, soprattutto per quanto attiene alla conformità dei processi e all'efficacia dei controlli disegnati (umani ed automatici);
- Svolge un ruolo chiave nell'aggiornamento del modello:
  - in occasione di innovazioni legislative o giurisprudenziali;
  - assistendo l'Organizzazione in occasione di cambiamenti endogeni (processi, sistemi, etc.).
  - raccogliendo le raccomandazioni dell'Internal Audit.

Adeguatezza

**Aggiornamento** 



# Il ruolo della Compliance / Antiriclaggio

svolge un ruolo importante anche con riferimento all'osservanza del modello, ciò in considerazione della natura dei rischi che lo stesso è progettato per prevenire. I Regolamenti nn. 20 e 41 indicano espressamente la normativa interna quale oggetto di presidio da parte delle Funzioni di Compliance e Antiriciclaggio. La Compliance vigila sull'osservanza nel continuo (attraverso KPI's) e, incidentalmente, anche ex post quando svolge verifiche di conformità.

Si può quindi riassumere che il ruolo della Compliance sia :

- <u>ex ante/nel continuo</u> vigilare su adeguatezza normativa, aggiornamento e osservanza attraverso l'osservazione KPl's;
- **ex post**, in via incidentale durante la normale attività di verifica, valutare gli aspetti "231" se presenti.

Adeguatezza

**Aggiornamento** 



# Il ruolo dell'Organizzazione

- dovrebbe valutare costantemente, oltre all'efficacia ed efficienza dei processi, anche con l'ausilio delle funzioni di controllo, la loro adeguatezza a limitare i rischi;
- Svolge anch'essa un ruolo chiave nell'aggiornamento del modello :
  - in occasione di mutamenti organizzativi (modifiche ai processi, degli applicativi di supporto, riallocazione di attività)
  - assistendo la Compliance (e l'Antiriciclaggio) in occasione di cambiamenti normativi
  - raccogliendo le raccomandazioni dell'Internal Audit.

Adeguatezza

**Aggiornamento** 

#### La governance adottata rispetto al D.Lgs. 231/2001

# Il ruolo dell'Organizzazione

Il ruolo dell'Organizzazione in ambito MOGC 231 è fondamentale. In realtà, come detto altrove, il MOGC non è che una faccia del modello organizzativo complessivo che deve :

- <u>nel continuo</u>: migliorare continuamente i processi sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza avendo cura di prendere sempre in considerazione la dimensione dei rischi, tra cui, naturalmente, i "rischi 231";
- <u>ex ante</u>: tenere sempre in considerazione i "rischi 231" in occasione di mutamenti organizzativi, anche "lievi".

- La Complessità del Gruppo Cattolica : alla luce della disciplina in materia di antiriciclaggio
- Le novità poste dal Regolamento n. 41 per le Compagnie e gli intermediarî
- Governance e assetti organizzativi AML nel Gruppo Cattolica
- Antiriciclaggio e MOGC adottati ex D.lgs. 231/01
- Possibili scenarî futuri



Proprio l'inserimento dei presidî Antiriciclaggio nell'àmbito dei MOGC 231 e del più generale SCI porterà compagnie e gruppi assicurativi ad approcci *risk based* non tanto e non soltanto nei confronti di clienti attuali e potenziali come richiesto dalla normativa.

La Funzione Antiriciclaggio svilupperà KPI's e KRI's relativi a :

- rami tecnici;
- prodotti;
- territorî...

Ma, soprattutto, ai proprî intermediarî. In sostanza è prevedibile che si giunga presto a **profili di rischio per intermediario.** 



L'aggiornamento continuo ed il controllo dell'osservanza nel continuo – che è quello che effettivamente **previene i rischi** – sarà assicurato attraverso diversi strumenti forniti da diversi livelli della "piramide":

- self assessment;
- report di controlli svolti da varie funzioni;
- KRI's;
- KPI's di workflow raccolti automaticamente;
- esito delle verifiche di Compliance;
- esito delle verifiche di Internal Audit;
- esame di KRI's, KPI's, valutazioni e verifiche non effettuate in ambito 231, grazie a piattaforme informative condivise.



In sostanza le compagnie andranno necessariamente al di là di vecchi approcci basati sulla suddivisione di responsabilità "tradizionale" (ad es. il *broker* è intermediario autonomo e quindi non interferisco con la sua libera organizzazione d'impresa).

Le Compagnie non possono certamente imporre soluzioni organizzative ai *broker*, e, d'altra parte, anche la possibilità di influire sulle scelte organizzative ed operative degli agenti non è illimitata, ma decideranno se collaborare o continuare a collaborare soltanto con intermediarî che garantiscano presidi organizzativi ed operativi adeguati.



Le Compagnie, oltre all'approccio *risk based* che è quello previsto sia dal D.Lgs. 231/2007, che dal D.Lgs. 231/2001 si trovano di fronte non ad un "obbligo di diligenza", ma ad una "obbligazione di risultato" : devono **fare tutto il possibile per evitare di essere utilizzate a fini di riciclaggio.** 

#### Art. 3. Principi generali

1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.



In fase di accensione di un rapporto chiederanno in maniera sempre più frequente se l'intermediario abbia adottato un MOGC e quali ne siano le previsioni specifiche in materia di antiriciclaggio.

Durante il rapporto di collaborazione, sulla scorta delle informazioni (KRI's, KRI's, eventuali "incident", etc.) valuteranno, sia pure indirettamente nel caso dei broker l'efficacia dei presidî adottati dai propri partner, prendendo le determinazioni via via ritenute più opportune.

L'adozione di adeguati presidî organizzativi diverrà, a lungo andare, un'arma competitiva per gli intermediarî assicurativi e non solo un costo, come può sembrare oggi.



# Domande?



Grazie per l'attenzione.

#### Mario Giovanni di Persia

# Responsabile Compliance, Antiriciclaggio e Sicurezza delle Informazioni di Gruppo

mario.dipersia@cattolicaassicurazioni.it

Tel.: +39 045 8 391 550

Mob.: +39 338 5 783 228